

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen — Germania) — Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen/Land Baden-Württemberg**

(Causa C-489/04) <sup>(1)</sup>

([Regolamento (CE) n. 1019/2002 — Art. 2, primo comma — Olio d'oliva e olio di sansa di oliva — Norme di commercializzazione — Commercio al dettaglio — Presentazione al consumatore finale — Metodo detto «bag in the box»])

(2006/C 261/06)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Sigmaringen

#### Parti nella causa principale

Ricorrenti: Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen

Convenuto: Land Baden-Württemberg

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Sigmaringen — Interpretazione dell'art. 2, primo comma, del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GU L 155, pag. 27) — Presentazione al consumatore finale degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva preconfezionati in imballaggi della capacità massima di cinque litri — Possibilità di vendere l'olio d'oliva, confezionato in «bag-in-box» di cinque litri, mediante prelievo frazionato effettuato dal consumatore nel negozio

#### Dispositivo

- 1) Il regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002 n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° luglio 2003, n. 1176, e, in particolare, il suo art. 2, primo comma, devono essere interpretati nel senso che gli oli d'oliva e gli oli di sansa di oliva possono essere presentati al consumatore finale solo imballati secondo le prescrizioni di tale disposizione.
- 2) L'art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2003, dev'essere interpretato nel senso che vieta un modo di commercializzazione, come quello utilizzato dal sig. Jehle, Weinhaus Kiderlen, che non soddisfi le condizioni stabilite da tale disposizione.

<sup>(1)</sup> GU C 45 del 19.2.2005.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 settembre 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna)] — Anacleto Cordero Alonso/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)**

(Causa C-81/05) <sup>(1)</sup>

(Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Direttiva di modifica 2002/74/CE — Indennità di licenziamento convenuta in sede di conciliazione — Pagamento assicurato dall'organismo di garanzia — Pagamento subordinato all'adozione di una decisione giudiziaria)

(2006/C 261/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

#### Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

#### Parti nella causa principale

Ricorrente: Anacleto Cordero Alonso

Convenuto: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE (GU L 270, pag. 10) — Artt. 1 e 3 — Applicazione del diritto comunitario — Preminenza — Tutela dei lavoratori già riconosciuta dal diritto nazionale — Direttiva per la quale non è ancora scaduto il termine di trasposizione — Interpretazione della Corte di giustizia divergente da quella fornita dal Tribunal Constitucional spagnolo — Parità di trattamento

#### Dispositivo

- 1) Quando uno Stato membro riconosce nel suo diritto interno, prima dell'entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CE, il diritto del lavoratore ad ottenere la copertura dell'organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro con riferimento ad un'indennità per scioglimento del contratto, l'applicazione di tale normativa, nel caso in cui l'insolvenza del datore di lavoro sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore di detta direttiva, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, quale modificata dalla direttiva 2002/74/CE.